



Giunta Regionale della Campania

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA
SETTORE VETERINARIO**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: "RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO".



Giunta Regionale della Campania

In relazione al disegno di legge in oggetto, occorre innanzitutto premettere che esso è volto a dare attuazione al Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n.270, che detta norme relative al *“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*.

A partire dal 1993, nelle more dell'insediamento degli organi previsti dal citato decreto legislativo, si sono succeduti diversi provvedimenti di nomina di Commissari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno dei quali l'ultimo, nominato con DPGR n. 4520/2000, è attualmente ancora in carica.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- legge 23 giugno 1970, n. 503 ad oggetto: *“Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali”*, che individua gli istituti zooprofilattici sperimentali italiani, i loro ambiti territoriali di competenza e definisce compiti, organi e funzioni degli stessi;
- legge 23 dicembre 1975, n. 745 ad oggetto. *“Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali”*, che rinviava alle norme regionali la strutturazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
- legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7, che detta norme relative al *“Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all' Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici”*, con la quale la Regione Campania ha provveduto all'adempimento previsto dalla citata legge 745/1975 e che, per le norme sull'organizzazione e la gestione dell'Istituto, rinvia ad un apposito accordo con la Regione Calabria, allegato alla legge stessa, a sua volta approvato dalla Regione Calabria con la legge regionale 23 gennaio 1979, n.1. Tale accordo si è reso necessario in quanto la competenza territoriale dell'Istituto di Portici comprendeva all'epoca le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, alle quali oggi si aggiungono quelle di Crotone e Vibo Valentia;
- decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al *“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art.1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.421”*, che all'articolo 1, comma 1, lettera h) demandava al Governo, *“.....per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome...”*, l'emanazione di norme per il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. In particolare tale decreto legislativo n. 270/93 stabilisce che le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal decreto stesso e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che reca norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria), nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Il medesimo decreto legislativo prevede poi l'espressa abrogazione di alcune norme della legge 23 giugno 1970, n. 503, all'entrata in vigore delle norme regionali di che trattasi;
- decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, intervenuto in attuazione della legge n. 59 del 1997, che all'articolo 121, comma 2, prevede che *“..... ferme restando le competenze*



Giunta Regionale della Campania

regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali”.

Trattandosi di ente a valenza biregionale, il ritardo nel dare attuazione al richiamato D.l.vo 270/93 è da ricondurre, prevalentemente, alla difficoltà nel definire un testo condiviso dalle due regioni competenti Campania e Calabria; iter più volte avviato ma non concluso nei termini della legislatura corrente.

Va, altresì, evidenziato che alcuni commi del decreto legislativo sono stati dichiarati incostituzionali per cui, in attesa di un intervento del legislatore statale che adeguasse la normativa stessa, intervento tutt'oggi assente, si ritiene di ovviare in sede di legge regionale alle norme caducate. In particolare la citata Corte, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1994, n. 124 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi,
- dell'art. 3, terzo comma, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
- dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro.

Sulla materia incide inoltre la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, in materia di potestà legislativa dello Stato e delle regioni, si limita ad indicare tra le materie di legislazione concorrente la ricerca scientifica e la tutela della salute.

Alla luce di tale ricostruzione, l'assetto organizzativo e gestionale introdotto dal disegno di legge in esame appare compatibile con l'evoluzione normativa sopra delineata e comunque condiviso con il superiore Dicastero, attraverso contatti e l'inoltro di bozze del documento.

In particolare il disegno di legge in parola prevede quanto segue:

Art.1 - Ratifica.

L'articolo, nel richiamare l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, prevede la ratifica dell'accordo sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, allegato alla legge e teso a definire la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Art.2 – Ordine di esecuzione.

Tale articolo definisce come termine per la piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge la data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3 – Copertura finanziaria.



Giunta Regionale della Campania

Al primo comma viene definito il finanziamento dell'Istituto che, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, è assicurato dal Fondo sanitario nazionale attraverso la ripartizione annuale operata a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il riparto tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle risorse del Fondo sanitario nazionale tiene conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere.

Il primo comma definisce anche il contributo della Regione Campania il cui importo di euro 258.228,45 corrisponde al medesimo importo già appostato nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente e definito dalla legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7.

Il secondo comma prevede, in caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto richiamate dal primo comma del medesimo articolo ovvero per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati che le regioni cogerenti provvedano, anche in via anticipata, ad erogare all'Istituto le somme necessarie secondo il riparto previsto dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo ed in particolare secondo i seguenti criteri:

consistenza del patrimonio zootecnico	50%
consistenza della popolazione residente	20%
numero dei laboratori periferici	15%
estensione della superficie territoriale	15%.

L'ultimo comma dell'articolo prevede inoltre la possibilità che all'Istituto possono essere concessi in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dello stesso.

Art. 4 - Abrogazione.

Tale articolo prevede espressamente l'abrogazione della vigente legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7 a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 5 – Entrata in vigore.

Tale articolo prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.